



Statuto

Marzo 2015

*Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni
deliberate dall'Assemblea Generale il 30 marzo 2015 in Bologna*

ART. 1 - Costituzione, denominazione, sede

1. E' istituita l'Unione delle Province emiliano romagnole denominata "UPI Emilia-Romagna", con sede in Bologna.

ART. 2 - Soci

1. Sono Soci dell'Unione le Province dell'Emilia-Romagna che liberamente vi aderiscono.
L'ente di Area Vasta così come definito dalle leggi nazionali e regionali rappresenta l'insieme dei Comuni di una o più Province.

ART. 3 - Scopi e compiti

1. L'Unione promuove e potenzia, nel rispetto dell'autonomia delle Province associate e dei rispettivi Statuti, l'attività delle Amministrazioni Provinciali sulla base dei principi indicati nell'ordinamento dell'Unione Europea, nella Costituzione e nelle leggi statali e regionali inerenti il sistema degli Enti Locali, assicurando il coordinamento delle attività delle Province stesse. L'Unione studia e promuove iniziative - anche in collaborazione e intesa con la Regione e il sistema delle autonomie locali - per lo sviluppo economico e sociale e per la difesa e il consolidamento delle libertà democratiche che hanno i loro cardini nei valori permanenti della Resistenza e della Costituzione repubblicana. L'Unione persegue altresì un assetto federale dello Stato ed un decentramento nel rispetto dei principi di solidarietà, sussidiarietà e pari dignità delle Autonomie.
2. L'Unione promuove e sostiene lo sviluppo di politiche regionali anche insieme con altre rappresentanze istituzionali locali volte a valorizzare il ruolo delle Autonomie Locali nonché l'azione delle Province e dei soggetti ad essi collegati per il riconoscimento delle proprie posizioni istituzionali nell'ambito dei processi ascendenti e discendenti inerenti la formazione e l'attuazione delle leggi regionali.
L'Unione favorisce, inoltre, un processo che definisca un sistema di relazioni codificato, ma flessibile, con gli altri livelli istituzionali regionali.
3. Promuove e partecipa ai coordinamenti ed attività con altre UPI regionali e con l'UPI nazionale per contribuire alla crescita di un'organizzazione federale fondata sulle realtà regionali e ad un tempo unitaria.
4. Essa mantiene collegamenti operativi e di studio con la Regione, le Comunità Montane, i Comuni e le loro Associazioni e Unioni, con gli Organi dello Stato e con le Associazioni regionali e nazionali degli Enti locali, nonché con Enti ed altre Organizzazioni regionali esistenti, in particolare economiche, sindacali, sociali e culturali.
5. Promuove la programmazione democratica, il riequilibrio sociale ed economico, la difesa e valorizzazione del territorio e la tutela ambientale, in collaborazione

con la Regione, con i Comuni e le loro Unioni e aggregazioni; coordina e stimola le iniziative per programmi e piani di sviluppo sociale in un quadro unitario di riferimento regionale e nazionale; opera per il decentramento, la riorganizzazione e ristrutturazione della Pubblica Amministrazione in una organica riforma dello Stato a vari livelli; opera per una rappresentanza unitaria degli Enti Locali e delle loro articolazioni.

6. Prevede scambi di esperienze e rapporti sistematici con altre realtà nazionali ed internazionali, in particolare europee, per favorire la diffusione di innovazioni nell'ambito di politiche rivolte allo sviluppo e alla solidarietà fra i popoli.
7. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Unione predispone strumenti adeguati di comunicazione interna ed esterna e prevede momenti formativi, organizza e partecipa a convegni e dibattiti, pubblica studi, atti e ricerche in proprio o in collaborazione con altri enti, organismi ed associazioni.

ART. 4 - Relazioni con forme associative ed altri organismi

1. L'Unione valorizza il ruolo delle forme associative, delle agenzie e dei soggetti gestori di servizi pubblici operanti nel sistema degli Enti Locali, attivando sedi e strumenti di consultazione e confronto permanente.
2. UPI Emilia-Romagna si impegna ad attivare e sviluppare interazioni e collaborazioni con la Regione Emilia-Romagna e con il Consiglio delle Autonomie Locali al fine di garantire l'ottimale attuazione delle relazioni istituzionali previste dalle Leggi regionali e nazionali, dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna e dalla Costituzione repubblicana.

ART. 5 - Organi dell'Unione

1. Organi dell'Unione sono nell'ordine:
 - l'Assemblea generale;
 - il Direttivo regionale;
 - il Presidente.
2. Il Direttivo regionale rimane in carica fino al rinnovo di detto organo.
3. Condizione preliminare necessaria per poter far parte dei suddetti organi è la qualità di Consigliere o Presidente della Provincia.
4. Fino al rinnovo degli organi dell'Unione rimane in carica il Presidente.

ART. 6 - L'Assemblea

1. L'Assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell'Unione; ha in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definire le linee politico - programmatiche dell'Unione;
 - b) approvare le modifiche statutarie;

c) nominare un Revisore ufficiale dei conti riferiti ai bilanci consuntivi dell'Unione.

2. L'Assemblea generale è costituita:
 - a) dai componenti gli organi delle Province dell'Emilia-Romagna aderenti e più precisamente :
 - dai Consiglieri Provinciali;
 - dai Presidenti delle Province;
3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, da tenersi trascorsa almeno un'ora dall'orario indicato per la prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di almeno 1/10 degli stessi. I componenti dell'Assemblea possono rappresentare, tramite delega scritta, non più di un altro componente non presente.
4. L'Assemblea generale è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente. La convocazione, con il relativo o.d.g., dovrà essere comunicata agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata. In via straordinaria potrà riunirsi tutte le volte che il Direttivo regionale lo riterrà necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta da un quinto dei membri dell'Assemblea, che rappresentino almeno tre Province.
5. L'Assemblea generale, rinnovata ai sensi del presente articolo, come Assemblea congressuale, si riunisce entro sei mesi dalle elezioni generali amministrative per il rinnovo degli organi.
6. Le funzioni del Direttivo regionale sono limitate, nel suddetto periodo, all'ordinaria amministrazione. Tale organo rimane in carica per questo periodo in deroga all'Art. 5 comma 4.
7. La convocazione dell'Assemblea congressuale è demandata al Presidente dell'Unione.
8. L'Assemblea generale provvede, nel caso di elezioni parziali, alla surroga degli organismi eletti in occasione della prima convocazione.

ART. 7 - Il Direttivo regionale

1. Il Direttivo regionale è composto dai Presidenti delle Province. Ciascun Presidente può delegare di volta in volta un proprio rappresentante.
2. Il Direttivo regionale elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
3. Surroga i componenti di diritto eventualmente decaduti, senza alterarne la rappresentatività provinciale.
4. Il Direttivo regionale definisce i programmi di attività dell'Unione e le relative risorse; in attuazione degli indirizzi politici e programmatici dell'Assemblea; nomina, su proposta del Presidente, il Direttore, che ha la responsabilità e i

compiti di cui al successivo art. 9; approva i regolamenti dell'Unione; approva i bilanci e i conti consuntivi.

5. Può nominare Commissioni di lavoro, nonché Gruppi di studio per problemi relativi a settori ed iniziative più importanti.
6. Il Direttivo regionale si riunisce periodicamente per iniziativa del Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi componenti. La convocazione scritta deve essere comunicata ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione.
7. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti e le stesse sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 8 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'UPI Emilia-Romagna convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo regionale e rappresenta all'esterno l'Unione avendone il potere di firma per gli atti e le iniziative politico - sindacali.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di necessità o impedimento.

ART. 9 - Il Direttore

1. Viene nominato dal Direttivo regionale, ai sensi del precedente Art. 7 comma 4, preferibilmente fra i Dirigenti delle Province associate, e ha compiti di segreteria riguardo alle attività istituzionali dell'Unione e di direzione riguardo alla gestione dell'organizzazione interna e dei servizi agli associati.
Rappresenta l'unione, avendone i poteri di firma, per gli atti e le iniziative di natura gestionale e amministrativa.

ART. 10 - Contributi degli associati

1. Alle spese per il normale funzionamento dell'UPI Emilia-Romagna si provvederà col contributo delle Province associate che viene fissato ogni anno dal Direttivo regionale sulla base di quote pro – capite, con riferimento alla popolazione residente nelle province, pubblicata sul sito statistico ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. Alle iniziative straordinarie proposte dal Direttivo regionale potrà farsi fronte anche con contributi straordinari da parte degli enti associati.
3. Allo scopo di favorire il coordinamento delle attività e delle iniziative comuni tra UPI Emilia-Romagna e le altre associazioni delle autonomie locali e di contenere al minimo le spese di funzionamento e di rappresentanza, può prevedersi l'utilizzazione di un'unica sede e l'allestimento di servizi con tecnologie condivise.

ART. 11 – Comitato di coordinamento ANCI - UPI

1. E' costituito un Comitato di coordinamento composto dal Presidente dell'ANCI, dal Presidente dell'UPI, da 3 Sindaci e da 2 Presidenti di Provincia. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - Promuove i processi di integrazione e coordinamento al fine di definire posizioni politico istituzionali unitarie nelle sedi istituzionali;
 - Condivide strategie unitarie al fine di rendere più efficienti i rapporti tra le associazioni nazionali e le associazioni regionali;
 - Sostiene il processo di integrazione delle strutture tecniche al fine di assicurare la massima efficienza, semplificazione e razionalizzazione dei costi.
 - Il Direttore dell'ANCI e il Direttore dell'UPI provvedono all'attuazione degli indirizzi e delle decisioni adottate dal Comitato

ART. 12 - Modifiche statutarie e scioglimento dell'Unione

1. Per l'esame e conseguenti deliberazioni relative a modifiche statutarie l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con ordine del giorno scritto, con la presenza di almeno la metà dei componenti; nelle successive convocazioni, da tenersi trascorsa almeno un'ora dall'orario indicato per la prima convocazione, l'Assemblea è valida con la presenza di 1/5 dei suoi componenti.
Ogni componente dell'Assemblea può presentare non più di una delega scritta relativa ad altro componente non presente.
2. Le deliberazioni relative dovranno essere approvate dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea convocata nelle forme di cui al comma 1 può deliberare l'eventuale scioglimento dell'Unione con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
4. Deliberato lo scioglimento e dopo aver provveduto al saldo delle passività, il patrimonio dell'Unione è devoluto con deliberazione dell'Assemblea ad organismi che perseguono finalità simili.

ART. 13 - Norma finale e transitoria

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile.